

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-484/07) ⁽¹⁾

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Ricongiungimento familiare — Art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Figlio di un lavoratore turco che ha coabitato con quest'ultimo per oltre tre anni, ma ha contratto matrimonio prima della scadenza del termine di tre anni previsto dalla disposizione di cui trattasi — Diritto nazionale che mette in discussione, per questo motivo, il permesso di soggiorno dell'interessato)

(2011/C 232/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Fatma Pehlivan

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank 's-Gravenhage — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio d'associazione istituito dall'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia — Figlio di un lavoratore turco che ha risieduto presso quest'ultimo durante almeno tre anni, ma che ha contratto matrimonio in Turchia con un cittadino turco durante il detto periodo senza informarne le autorità competenti

Dispositivo

L'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel senso che:

- tale disposizione osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale il familiare debitamente autorizzato a raggiungere un lavoratore migrante turco già inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato perde il beneficio dei diritti fondati sul ricongiungimento familiare in virtù della medesima disposizione per il solo fatto di contrarre matrimonio una volta divenuto maggiorenne, pur continuando a coabitare con tale lavoratore durante i primi tre anni del suo soggiorno nello Stato membro ospitante;
- un cittadino turco al quale, come nel caso della ricorrente nella causa principale, si applica detta disposizione, può validamente rivendicare un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sulla base della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che abbia contratto matrimonio prima della scadenza del periodo di tre anni previsto da detto primo comma, primo trattino, allorché, durante tutto questo periodo, egli ha effettivamente coabitato con il lavoratore migrante turco per il cui tramite è stato ammesso sul territorio di tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Camera di ricorso delle Scuole europee) — Paul Miles e a./ Scuole europee

(Causa C-196/09) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell'art. 267 TFUE — Camera di ricorso delle scuole europee — Sistema di retribuzione degli insegnanti comandati presso le scuole europee — Mancato adeguamento degli stipendi a seguito della svalutazione della sterlina — Compatibilità con gli artt. 18 TFUE e 45 TFUE)

(2011/C 232/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Camera di ricorso delle Scuole europee

Parti

Ricorrenti: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald

Convenute: Scuole europee

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Camera di ricorso delle Scuole europee — Interpretazione degli artt. 12, 39 e 234 del Trattato CE — Nozione di giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 CE — Sistema retributivo dei professori distaccati presso le Scuole europee — Mancato adeguamento degli stipendi a seguito della svalutazione della sterlina — Violazione dei principi di parità di trattamento e di libera circolazione dei lavoratori

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a risolvere una questione pregiudiziale sottoposta dalla Camera di ricorso delle Scuole europee.

(¹) GU C 193 del 15.8.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV e a.

(Causa C-346/09) (¹)

(Agricoltura — Polizia sanitaria — Direttiva 90/425/CEE — Normativa nazionale provvisoria diretta a lottare contro la propagazione dell'encefalopatia spongiforme bovina vietando la produzione e la commercializzazione delle proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali da allevamento — Applicazione di tale normativa prima dell'entrata in vigore della decisione 2000/766/CE che prevede un siffatto divieto — Applicazione di tale normativa a due prodotti che possono essere esentati dal divieto previsto da tale decisione — Compatibilità con la direttiva 90/425/CEE e con le decisioni 94/381/CE e 2000/766/CE)

(2011/C 232/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Staat der Nederlanden

Convenuti: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbang Voeders BV, Arie Blok BV, Internationale Handelsmaatschappij «Demeter» BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof 's-Gravenhage — Interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), della decisione della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata

da mammiferi (GU L 172, pag. 23), della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306, pag. 32) e della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (GU L 2, pag. 32) — Normativa nazionale che la produzione e la commercializzazione delle proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali da allevamento — Data di entrata in vigore e periodo transitorio

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, nonché le decisioni della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di protein[e] derivat[e] da mammiferi, e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, non osta ad una normativa nazionale che, a titolo di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, vietasse temporaneamente la produzione e la commercializzazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali da allevamento, purché la situazione nello Stato membro interessato presentasse un carattere di urgenza che giustificasse l'adozione immediata di siffatte misure per gravi motivi di salvaguardia della sanità pubblica o della salute animale. Spetta al giudice del rinvio verificare se ricorra quest'ultimo presupposto e se sia stato osservato il principio di proporzionalità.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bonn — Germania) — Pfeleiderer AG/Bundeskartellamt

(Causa C-360/09) (¹)

(Concorrenza — Procedimento amministrativo — Documenti ed informazioni forniti nell'ambito di un programma nazionale di clemenza — Eventuali effetti pregiudizievoli dell'accesso dei terzi a simili documenti sull'efficacia e sul corretto funzionamento della cooperazione tra le autorità che formano la Rete europea della concorrenza)

(2011/C 232/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bonn